

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2015-274	del 08/05/2015
Oggetto	Direzione Tecnica. Indizione di procedura di acquisto in economia per la fornitura di reagenti chimici per test in cuvetta per i laboratori di Arpa Emilia-Romagna, mediante somministrazione periodica. Importo a base di gara Euro 145.000,00 IVA esclusa. Oneri per la sicurezza pari a euro zero.	
Proposta	n. PDTD-2015-270 del 04/05/2015	
Struttura adottante	Direzione Tecnica	
Dirigente adottante	Zinoni Franco	
Struttura proponente	Area Attivita' Laboratoristiche	
Dirigente proponente	Dott.ssa Rossi Leonella	
Responsabile del procedimento	Rossi Leonella	

Questo giorno 08 (otto) maggio 2015 (duemilaquindici) presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, il Direttore Tecnico, Dott. Franco Zinoni, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Tecnica. Indizione di procedura di acquisto in economia per la fornitura di reagenti chimici per test in cuvetta per i laboratori di Arpa Emilia-Romagna, mediante somministrazione periodica. Importo a base di gara Euro 145.000,00 IVA esclusa. Oneri per la sicurezza pari a euro zero.

VISTI:

- la D.D.G. n. 94 del 23/12/2014 “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2015-2017, del Piano Investimenti 2015-2017, del Bilancio economico preventivo per l’esercizio 2015, del Budget generale e della programmazione di cassa 2015”;
- la D.D.G. 95 del 23/12/2014 “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2015 ai Centri di Responsabilità”;
- la D.D.G. n. 24 del 13/2/2015 "Programma dell'attività contrattuale nell'esercizio 2015 della Direzione Tecnica”;
- il Decreto Legislativo n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche e integrazioni;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del d. lgs. 163/2006”;

RICHIAMATI:

- l'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17CE e 2004/18/CE" e l'art. 10 della L.R. 21 dicembre 2007 n. 28;
- il “Regolamento di Arpa per le forniture di beni e servizi in economia”.

PREMESSO:

- che da parte dell'Area Laboratoristica è stata rilevata l'esigenza di assicurare l'approvvigionamento per i laboratori di Arpa ER della fornitura mediante somministrazione periodica di reagenti chimici per test in cuvetta;

- che si è ritenuto opportuno effettuare una ricognizione del fabbisogno presunto per un periodo di 18 mesi, al fine di addivenire alla conclusione di un contratto con scadenza coordinata con le scadenze delle altre forniture di reagenti dell'Agenzia;

CONSIDERATO:

- che l'Area Laboratoristica della Direzione Tecnica ha provveduto ad espletare l'attività istruttoria per la predisposizione degli atti di gara;
- che l'oggetto e le modalità di esecuzione della fornitura sono compiutamente descritti nel Capitolato speciale allegato sub B) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- che è stato quantificato in €145.000,00 (IVA esclusa) l'importo complessivo presunto a base di gara;
- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che, trattandosi di mere forniture, non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI. Non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza.

DATO ATTO:

- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che non sono attive convenzioni Intercent-ER di cui all'art. 21, della legge regionale n. 11/2004, aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che è stata condotta un'indagine sul mercato elettronico della p.a., sul portale Acquistinretepa.it, e sul mercato elettronico istituito da Intercent-ER e che i prodotti di cui trattasi non trovano copertura nelle categorie merceologiche oggetto dei predetti mercati elettronici;
- che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate nel Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia;

- che in data 20/03/2015 si è provveduto a pubblicare sul sito web di Arpa l'avviso di avvio di procedura per il suddetto affidamento in economia, che prevedeva che gli operatori economici interessati potessero richiedere entro il 09/04/2015 di essere invitati alla procedura.

RITENUTO:

- pertanto di procedere all'indizione della procedura per l'acquisizione in economia mediante somministrazione periodica di reagenti chimici per test in cuvetta per un periodo di 18 mesi;
- di stabilire che l'affidamento della fornitura avverrà a favore della ditta che presenterà il prezzo più basso;
- di approvare la lettera d'invito, il Capitolato Speciale, la scheda tecnica e la scheda A-scheda economica prodotti, allegati sub A), B) C) e D) alla presente determinazione, quali parti integranti e sostanziali;
- di trasmettere la lettera d'invito alle ditte che hanno fatto richieste di essere invitate, a seguito della pubblicazione sul web dell'avviso della procedura oltre ad altre ditte individuate dal Responsabile del Procedimento al fine di ampliare la concorrenza;
- di demandare l'individuazione dei termini di ricezione delle offerte alla lettera d'invito che sarà inviata dalla Responsabile dell'Area Acquisizione Beni e Servizi;
- di demandare l'esame delle offerte ad apposita Commissione che sarà nominata dopo il termine di presentazione delle offerte.

SU PROPOSTA:

- della Responsabile dell'Area Attività Laboratoristiche Dott.ssa Leonella Rossi, la quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, avverrà, ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 163/2006 e della delibera dell'ANAC n.111 del 20/12/2012, attraverso l'utilizzo della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Leonella Rossi;
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;

DETERMINA

1. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura in economia ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 163/06 per la fornitura mediante somministrazione periodica di reagenti chimici per test in cuvetta per i laboratori di Arpa Emilia-Romagna, per un periodo di 18 mesi, con importo a base di gara pari a Euro 145.00,00 (IVA esclusa), oneri della sicurezza pari ad euro 0,00;
2. di approvare la lettera d'invito, il Capitolato speciale, la scheda tecnica e la scheda A)-scheda di economica prodotti allegati sub A), B), C) e D), quali parte integranti e sostanziali del presente provvedimento;
3. di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio di interferenza;
4. di stabilire che l'affidamento della fornitura avverrà a favore della ditta che presenterà il prezzo più basso;
5. di trasmettere la lettera d'invito alle ditte che hanno fatto richieste di essere invitate, a seguito della pubblicazione sul web dell'avviso della procedura oltre ad altre ditte individuate dal Responsabile del Procedimento al fine di ampliare la concorrenza;
6. di demandare l'individuazione dei termini di ricezione delle offerte alla lettera d'invito che sarà inviata dalla Responsabile dell'Area Acquisizione Beni e Servizi;
7. di demandare l'esame delle offerte ad apposita Commissione che sarà nominata dopo il termine di presentazione delle offerte;
8. di dare atto che, espletata la fase di scelta del contraente – secondo quanto previsto nel Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia -si procederà, con apposita determinazione di aggiudicazione, all'affidamento della fornitura all'operatore economico selezionato;
9. di dare atto che il costo complessivo presunto della fornitura di cui trattasi stimato in Euro 145.000,00 oltre IVA 22% per un totale di Euro 176.900,00, avente natura di “Materiale di laboratorio” è a carico degli esercizi 2015-2016 ed è compreso nel conto economico preventivo annuale e pluriennale, con riferimento ai centri di responsabilità delle Sezioni provinciali interessate, e che con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura saranno effettuate le necessarie imputazioni contabili.

IL DIRETTORE TECNICO

Dott. Franco Zinoni

Ai fornitori invitati

**OGGETTO: Lettera d'invito a presentare offerta per la fornitura in economia mediante somministrazione periodica di reagenti chimici per test in cuvetta per i laboratori di Arpa Emilia-Romagna
Importo a base di gara Euro 145.000,00 (IVA esclusa)
Oneri per la sicurezza: € 0,00
CIG 62294798B0**

L'Agenzia Regionale Prevenzione per l'Ambiente dell'Emilia Romagna (di seguito ARPA) intende svolgere una procedura in economia per l'affidamento della fornitura mediante somministrazione periodica di reagenti chimici per test in cuvetta, per la durata di 18 mesi, per i laboratori di Arpa Emilia-Romagna.

La Società in indirizzo è invitata a partecipare alla suddetta procedura.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al valore indicato pari ad Euro 145.000,00 (IVA esclusa). Oneri per la sicurezza per i rischi da interferenze: € 0,00.

2. OGGETTO DELLA FORNITURA, LUOGO DI CONSEGNA E TEMPISTICA

La fornitura ha ad oggetto reagenti chimici per test in cuvetta come indicato nella **scheda A)**-scheda economica prodotti. Le modalità e i termini di esecuzione della fornitura sono indicati nel Capitolato speciale **allegato 1)** alla presente.

3. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta, redatta in lingua italiana, deve essere inserita in un plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale deve essere riportata ben visibile la dicitura:

“Offerta per la fornitura mediante somministrazione periodica di reagenti chimici per test in cuvetta per i laboratori di Arpa ER”.

Il plico dovrà pervenire a pena d'esclusione entro e non oltre le **ore 13.00 del**, indirizzato a:

**ARPA Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna
Area Acquisizione Beni e Servizi
Via Po n. 5- 40139 Bologna**

Il plico dovrà essere inviato, con l'osservanza degli adempimenti di legge, mediante servizio postale a mezzo raccomandata A/R o per corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnata a mano presso la sede Arpa della Direzione Generale - all'indirizzo sopra indicato, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio e spese dell'offerente, restando esclusa ogni responsabilità di Arpa ove, per qualsiasi motivo, il plico non giungesse a destinazione in tempo utile.

All'interno del plico devono essere contenute, **pena esclusione dalla gara**, 3 buste separate: la **BUSTA A** con la dicitura "**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**", **BUSTA B** con la dicitura "**OFFERTA TECNICA**" e la **BUSTA C** con la dicitura "**OFFERTA ECONOMICA**".

La **BUSTA A**, "**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**" deve contenere:

1. eventuale documentazione attestante il potere di firma di colui che sottoscrive i documenti e l'offerta, qualora sia persona diversa dal titolare o dal legale rappresentante;
2. la dichiarazione per la partecipazione alla gara, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, compilata secondo il fac-simile **allegato 2)** corredata da copia del documento di identità;
3. Il documento PASSOE rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) secondo quanto previsto al successivo par. 8;

La **BUSTA B**), "**DOCUMENTAZIONE TECNICA**" deve contenere:

- scheda tecnica prodotti offerti **allegato 3)**: il fornitore dovrà compilare il file in formato openoffice calc messo a disposizione dall'amministrazione indicando i codici articoli dei prodotti offerti.

La percentuale di prodotti offerti deve essere pari al 90% (minimo 38 prodotti).
- schede tecniche descrittive dei prodotti offerti, per consentire alla commissione di verificare la corrispondenza alle specifiche richieste dell'Agenzia.

La **BUSTA C**), recante esternamente la ragione sociale dell'offerente e la dicitura "**OFFERTA ECONOMICA**", deve contenere:

- la dichiarazione d'offerta secondo il modello **allegato 4)**, contenente il prezzo complessivo della fornitura, riportando il valore totale complessivo risultante dalla scheda economica, arrotondato alla seconda cifra decimale;
- la Scheda economica prodotti, (**Scheda A**) compilata come di seguito descritto.

I diversi fogli del file messo a disposizione dall'amministrazione sono predisposti con campi colorati in grigio che non devono essere modificati, mentre per la compilazione da parte del fornitore sono state lasciate in bianco e non protette le celle in cui dovrà essere indicato:

1. “formato offerto”: taglio e unità di misura offerta, considerando che non possono essere superiori a quelli proposti da Arpa;
2. “codice articolo offerto”: un codice che contraddistingue ciascun articolo sui cataloghi del fornitore;
3. “prezzo offerto per unità di misura”: prezzo per unità di misura precisata nella colonna “u.m.”, espresso sino alla seconda cifra decimale;
4. “prezzo confezione offerto”: prezzo per confezione offerta;
5. “prezzo totale” : il prodotto del prezzo per unità di misura, per formato richiesto per il fabbisogno espresso da Arpa (quantità richiesta per 18 mesi) ;
6. “totale complessivo” : somma del prezzo totale degli articoli quotati, arrotondato alla seconda cifra decimale.

Qualora la Ditta non intendesse procedere alla quotazione di un singolo prodotto, non dovrà apportare alcuna indicazione sulle corrispondenti celle.

Qualora la Ditta intendesse proporre il medesimo confezionamento richiesto da Arpa, dovrà comunque riportare tale valore nella colonna relativa.

In nessun caso, a pena di esclusione, dovranno essere modificati o compilati i campi descrittivi già compilati da Arpa.

Si terrà conto in fase di ordine della tipologia di confezionamento offerto dalla ditta aggiudicataria e del codice articolo indicato.

Il confezionamento proposto per ogni articolo in sede di offerta non potrà essere modificato dalla ditta aggiudicataria per tutta la durata del contratto, salvo diverso accordo con l'Amministrazione.

Tutti i prezzi indicati nella Scheda economica si intendono espressi in euro, IVA esclusa.

I prezzi sono fissi e invariabili e si intendono comprensivi di ogni onere, spesa e remunerazione della fornitura dei beni e dei servizi, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese di trasporto e consegna “al piano”. Arpa si riserva la facoltà di sottoporre a verifica le offerte anormalmente basse ai sensi e con le modalità di cui all'art. 86-87-88 del D.Lgs. 163/2006 e smi.

Si precisa che :

- in caso di contrasto tra prezzo per confezione e prezzo unitario per unità di misura, salvo errore palesemente riconoscibile, prevarrà l'indicazione del prezzo unitario e si provvederà di conseguenza a rettificare il prezzo per confezione e il prezzo totale. E' onere del concorrente verificare la correttezza dei calcoli eseguiti dal foglio elettronico. L'amministrazione non si assume nessuna responsabilità al riguardo.

- le condizioni economiche offerte non dovranno essere vincolate da clausole, riserve o pattuizioni accessorie unilaterali, a pena di nullità.

- le offerte per una percentuale di prodotti inferiore al 90% (minimo 38 prodotti) saranno escluse.

L'offerta economica, valida per 180 giorni dalla presentazione, deve essere espressa in cifre ed in lettere. In caso di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l'amministrazione, salvo errore palesemente riconoscibile.

La **Dichiarazione d'offerta e la scheda economica prodotti**, a pena di esclusione, dovranno essere sottoscritte in ogni pagina dal legale rappresentante dell'Impresa o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta "A" – Documentazione amministrativa.

Per quanto riguarda la modulistica da utilizzare (allegati 2), 3), 4) e scheda A), si precisa che Arpa Emilia-Romagna, in ottemperanza al Codice dell'Amministrazione Digitale ed alle direttive sul contenimento dei costi della Pubblica Amministrazione (PA), ha deciso di utilizzare i seguenti formati per lo scambio di file:

- in caso di documenti in sola lettura il formato è il PDF (Portable Document Format), preferibilmente PDF/A;
- in caso di documenti condivisi e/o modificabili, ove non sia possibile utilizzare il formato PDF, il formato è lo standard ODF (Open Document Format).

ArpaER ha di conseguenza modificato le impostazioni di apertura dei documenti modificabili, attraverso un piano di installazione nei propri PC della suite Apache OpenOffice. Perciò, i formati proprietari Microsoft Office (doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, ecc.), non saranno più considerati idonei per comunicare con ArpaER.

La versione attuale di Microsoft Office supporta lo standard ODF, per cui gli interlocutori di ArpaER che utilizzano Microsoft Office nelle versioni 2013 e 365, potranno comunque leggere i file ODF di ArpaER. Nel caso di utilizzo di versioni di Microsoft Office non recenti, si suggerisce l'installazione delle suite OpenOffice o LibreOffice, scaricabili e utilizzabili gratuitamente, oppure l'installazione su Microsoft Office di moduli aggiuntivi per l'interoperabilità ODF (ad es. <http://sourceforge.net/projects/odf-converter>).

4. MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

La scelta della migliore offerta sarà effettuata da un'apposita commissione secondo il **criterio del prezzo più basso**.

Saranno escluse le offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nel Capitolato speciale, ovvero che siano sottoposte a condizione, nonché offerte incomplete e/o parziali.

Saranno, inoltre escluse le offerte per un importo complessivo eccedente l'importo a base d'asta, oneri per la sicurezza esclusi.

Arpa si riserva di procedere all'affidamento della fornitura in oggetto anche qualora risultasse pervenuta una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua in relazione ai prezzi di mercato.

Qualora l'offerta presenti un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla prestazione, Arpa si riserva di chiedere all'offerente le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, ha facoltà di escluderla dalla procedura con provvedimento motivato.

In caso di parità di due o più offerte, l'Agenzia procederà ad effettuare un trattativa migliorativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18, comma 5, del D.M. Tesoro 28 ottobre 1985; pertanto le imprese concorrenti saranno invitate con comunicazione via pec a presentarsi presso la sede di Via Po, 5 – Bologna per modificare la propria offerta. In ipotesi di inutile espletamento della trattativa migliorativa, si procederà nella medesima seduta pubblica al sorteggio tra le offerte risultate prime "a pari merito".

Arpa si riserva la facoltà di non affidare la fornitura motivatamente

5. APERTURA DELLE OFFERTE

Il giorno alle ore **10,00** la **Commissione appositamente nominata**, presso la sede di Arpa in Bologna, Via Po 5, procederà:

1. alla verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti,
2. all'apertura della busta A e alla verifica della regolarità della **"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**.

Secondo quanto previsto dall'art. 39 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014 n. 114, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale sugli elementi e sulle dichiarazioni sostitutive presentate, Arpa assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Il concorrente che ha dato causa a tali irregolarità è tenuto al pagamento, in favore di Arpa, della sanzione pecuniaria pari all'1 per mille del valore della gara cui si partecipa. In caso di inutile decorso del termine assegnato, il concorrente è escluso dalla gara.

Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, Arpa ne richiede la regolarizzazione e non applicherà nessuna sanzione.

Effettuata la verifica della documentazione amministrativa, la commissione procederà all'apertura della busta B contenente l'offerta tecnica e, riunita in seduta riservata, procederà ad esaminarne il contenuto.

I Prodotti che non risultassero conformi alle specifiche richieste da Arpa saranno esclusi e si procederà alla rideterminazione della percentuale degli articoli offerti, ai fini dell'ammissione delle offerte.

6. APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI LE OFFERTE ECONOMICHE

La seduta pubblica nella quale si procederà all'apertura della busta C "Offerta economica" verrà comunicata via pec, con adeguato preavviso, alle ditte offerenti. Nel corso della seduta, la commissione (avvalendosi dei file in calc presentati dai concorrenti) darà lettura dei prezzi offerti dai concorrenti. Successivamente in seduta riservata, la Commissione procederà al controllo dei prezzi unitari e dei prezzi complessivi, e nel caso in cui sia presentata offerta per una percentuale di prodotti inferiore al 100%, per determinare il prezzo più basso, si attribuirà ai prodotti non quotati il prezzo più alto offerto per tali prodotti dai concorrenti, ove disponibili.

Chi avrà presentato il prezzo totale più basso così rideterminato risulterà provvisorio aggiudicatario.

7. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA

L'affidamento della fornitura sarà approvato con determinazione dirigenziale del Direttore Tecnico di Arpa.

La conferma definitiva della fornitura, che avverrà con lettera d'ordine a firma della Responsabile dell'Area Acquisizione Beni e Servizi di Arpa, è subordinata alla presentazione, da parte della ditta prescelta della documentazione di seguito indicata, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla ricezione della richiesta di ARPA :

1. idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva, costituita con le modalità e alle condizioni di cui all'art.113 del D.Lgs.163/2006 a garanzia degli impegni assunti, di importo pari al 10% dell'importo contrattuale, che sarà svincolata al momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali saranno state adempiute. Tale importo può essere ridotto del 50% nel caso in cui la Ditta Concorrente sia in possesso di certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9001. Nessun interesse o risarcimento a qualsiasi titolo sarà dovuto per i depositi cauzionali;
2. dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010;

Qualora l'Aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non presenti la cauzione definitiva o la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari l'Agenzia procederà alla revoca della aggiudicazione e si riserva la facoltà di proseguire con l'aggiudicazione nei confronti del fornitore risultato secondo classificato nella originaria graduatoria.

Verrà data comunicazione dell'esito della procedura a tutti coloro che hanno presentato offerta e pubblicando gli estremi dell'intervenuta aggiudicazione sul sito internet dell'agenzia all'indirizzo www.arpa.emr.it

8. CONTROLLO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE TRAMITE AVCPASS

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà, ai sensi dell'art.6 bis del D.Lgs. 163/2006 e della delibera dell'AVCP n.111 del 20.12.2012, attraverso l'utilizzo della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, al quale tutti i soggetti interessati a

partecipare alla presente procedura devono registrarsi accedendo all'apposito link sul portale A.N.AC. (Servizi ad accesso riservato- AVCPass) , secondo le istruzioni ivi contenute.

Coerentemente con quanto disposto dall'art. 21 comma 2 del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), i documenti inseriti nel sistema AVCPASS dagli operatori economici, devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante della ditta o da un suo eventuale delegato. Pertanto tali soggetti devono dotarsi di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori.

Il mancato riscontro circa la veridicità di quanto dichiarato in sede di gara comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

9. EVENTUALI CHIARIMENTI

Per chiarimenti si invita a rivolgersi all'Area Acquisizioni Beni e Servizi, tel. 051/6223815, e-mail: acquisti@cert.arpa.emr.it

Il Responsabile del procedimento è la Responsabile Area Attività Laboratoristiche, Dr.ssa Leonella Rossi.

La Responsabile Area Acquisizione Beni e Servizi
(Dr.ssa Elena Bortolotti)

Documenti allegati:

- All.1)- Capitolato Speciale
- All. 2)- Dichiarazione per la partecipazione alla gara
- All.3)- scheda tecnica prodotti
- All. 4)- Dichiarazione di offerta economica
- Scheda A- scheda economica prodotti

	Capitolato speciale	Allegato 1
		Pag. 1 di 15

Art. 1 – Stazione appaltante

Stazione appaltante è l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna, Via Po, 5, 40139 Bologna (di seguito ARPA o Agenzia).

Art. 2 – Valore della fornitura

La base d'appalto al ribasso è fissata in 145.000, 00 Euro, Iva esclusa.

Oneri per la sicurezza: 0,00 Euro

Art. 3 – Fonti normative

L'esecuzione della fornitura e dei servizi oggetto del presente capitolato è regolato in via gradata:

- dalle clausole del presente capitolato e dagli atti ivi richiamati, nonché dall'Offerta tecnica ed Economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dal D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e dal D.P.R. n. 207/2010, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, si rinvia formalmente al Codice civile ed alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato.

Art. 4 - Oggetto della fornitura.

1. Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative all'affidamento della fornitura mediante somministrazione periorica di REAGENTI CHIMICI PER TEST IN CUVETTA per i laboratori di Arpa-Emilia Romagna, nella tipologia indicata nell'allegata scheda A).
2. Le quantità presunte riferite ad un periodo di 18 (diciotto) mesi utili al fine della formulazione dell'offerta per singolo articolo sono quelle indicate nell'allegata SCHEDA A) che fa parte integrante del presente Capitolato.
3. Tali quantità sono indicative e non vincolanti, essendo il consumo non esattamente prevedibile dai Laboratori, in quanto subordinato a fattori variabili, a modificate esigenze organizzative e/o attività legate a nuove normative che dovessero entrare in vigore.
4. Le quantità, pertanto, potrebbero subire variazioni sia in positivo che in negativo rispetto a quelle indicate nella scheda prodotti, senza che per questo il Fornitore possa sollevare eccezione al riguardo e pretendere compensi o indennità di sorta.
5. Qualora il Fornitore immetta sul mercato prodotti di migliori caratteristiche per rendimento e funzionalità, gli stessi dovranno essere proposti in sostituzione di quelli aggiudicati, ferme restando le condizioni economiche pattuite.
6. In nessun caso sarà possibile introdurre modifiche di qualsiasi natura ai prodotti forniti, senza preventiva accettazione da parte dell'amministrazione.
7. Il fornitore sarà tenuto a comunicare ad Arpa ogni modifica ai prodotti offerti e questa avrà la facoltà di accettare o meno quanto proposto.
8. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di ARPA ad erogare le forniture nei termini indicati nel presente Capitolato, oltre che in tutta la

	Capitolato speciale	Allegato 1
		Pag. 2 di 15

Documentazione di gara, nella misura richiesta dalle Sezioni provinciali di Arpa con gli Ordini periodici di consegna.

9. Arpa si riserva la facoltà, per esigenze sopravvenute durante la validità della fornitura in oggetto, di ordinare ulteriori prodotti analoghi a quelli contemplati, fermo l'obbligo del Fornitore di praticare gli sconti dallo stesso offerti sui prezzi di listino ufficiale.

Art. 5 – Durata

1. Il Fornitore si impegna a garantire la fornitura per un periodo di 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla data della conferma d'ordine.
2. L'Agenzia si riserva la facoltà di richiedere al fornitore, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti dal contratto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata, siano stati emessi ordini di fornitura sino al valore dell'aggiudicazione (da considerarsi importo massimo spendibile), al fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto, in conformità a quanto previsto dal R.D. 23/05/1924 n. 827; è altresì previsto, qualora ne ricorrano le condizioni, l'istituto della variante ai sensi degli artt. 310 e 311 del DPR 207/2010.
3. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata sia stato esaurito l'importo massimo spendibile, eventualmente incrementato ai sensi del comma 2 del presente articolo, il contratto verrà considerato concluso.

Art. 6 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara di cui alle premesse e all'Offerta Tecnica del Fornitore, ove migliorativa per l'Agenzia. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla validità del contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla validità del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

	Capitolato speciale	Allegato 1
		Pag. 3 di 15

6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali e/o i terreni di ARPA debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; le modalità ed i tempi debbono comunque essere sempre concordati con ARPA stessa. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione contrattuale, i locali e/o terreni di ARPA continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal proprio personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto e senza ostacolare il pubblico transito.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARPA e/o da terzi autorizzati.

Art. 7 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Capitolato, a:
 - Impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione della fornitura secondo quanto specificato nel Capitolato e nei suoi allegati;
 - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - fornire alle sedi destinatarie della fornitura i cataloghi e le schede di sicurezza dei prodotti offerti in forma cartacea o informatica (anche mediante consultazione via web);
 - rendere disponibili, su richiesta, manuali esplicativi sulla composizione dei prodotti, le loro modalità di uso e indicazioni bibliografiche;
 - fornire, su richiesta dei Laboratori, anche con modalità on-line, i certificati di analisi dei Lotti di produzione dei reagenti;
 - nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte dall'Agenzia;
 - comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto;
 - fornire i prodotti oggetto di gara, a seconda delle tipologie, salvo eccezioni concordate, con scadenza non inferiore ai seguenti mesi successivi al giorno di consegna:

24 mesi per tutti i prodotti;
 - fornire per tutta la durata del contratto gli stessi prodotti offerti in sede di gara ed identificati con preciso codice/articolo, e a non sostituire gli stessi con altri equivalenti, se non espressamente concordato.
2. Il Fornitore prende atto e accetta che la fornitura oggetto del contratto debba essere prestata con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di ARPA, entro i territori di competenza di Arpa medesima.
3. Ai sensi dell'art. 118, comma 11, del D. Lgs. 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto è fatto obbligo al Fornitore stesso di

	Capitolato speciale	Allegato 1
		Pag. 4 di 15

comunicare, ad ARPA il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

Art. 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
6. Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 DPR n. 207/2010:
 - a) in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del Documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore) lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il Documento unico di regolarità contributiva verrà disposto da ARPA direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;
 - b) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva dell'Affidatario del contratto negativo per due volte consecutive il Responsabile del procedimento proporrà, ai sensi dell'art. 135 comma 1 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i la risoluzione del contratto previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
 - c) ove l'ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore l'ARPA pronuncerà previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

Art. 9 - Caratteristiche tecniche.

Tutti i prodotti offerti devono:

- essere conformi alle caratteristiche indicate alla SCHEDA A) che fa parte integrante del presente atto;
- essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio;
- rispondere ai requisiti di purezza e qualità previsti per la corrispondente classificazione, dichiarati in sede di offerta;
- essere confezionati in conformità alle normative in vigore, in modo tale da garantirne la corretta conservazione, anche a temperature refrigerate, qualora necessario, e durante le fasi di trasporto;

	Capitolato speciale	Allegato 1
		Pag. 5 di 15

- riportare in modo chiaramente leggibile il lotto di produzione, nonché tutte le diciture richieste dalla vigente normativa, sui recipienti o confezionamenti primari e sui DDT (documenti di trasporto), nonché eventuali avvertenze o precauzioni particolari da prendere per la conservazione;
- riportare, per i prodotti da conservare a temperatura refrigerata, le istruzioni sulla corretta conservazione anche sull'imballaggio esterno.

Art. 10 - Termini di consegna.

1. Per l'esecuzione degli Ordini periodici di consegna, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi di seguito indicati:

Sede provinciale Arpa Bologna

Via Francesco Rocchi, 19 – 40138 BO - accesso per scarico merci da Via Triachini, 17
Tel 051 396318 – 396241/40 Fax 051 396309

Sede provinciale Arpa Ferrara

Via Bologna, 534 – 44100 Ferrara
Tel. 0532 901211

Sede provinciale Sezione Arpa Ravenna

Via Alberoni, 17-19 – 48100 RA
Tel 0544 210611 Fax 0544 210658

Sede provinciale Arpa Piacenza

Via XXI Aprile, 48 – 29100 PC
Tel. 0523 489611 – 489674 fax 0523 482480

Sede provinciale Arpa Reggio Emilia

Via Amendola, 2 – 42100 RE
Tel 0522 336074 Fax 0522 330546

Sede provinciale Arpa Modena

Viale Fontanelli, 23 – 44100 MO
Tel. 059 433603 Fax 059 433644

2. Il materiale consegnato dovrà essere esattamente conforme a quello in offerta, di cui alle schede tecniche ed alla campionatura eventualmente presentata.
3. La consegna di ciascun prodotto si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio e consegna "al piano". Per lo scarico del materiale il Fornitore non potrà avvalersi del personale di ARPA Emilia-Romagna; ogni operazione dovrà essere eseguita dal Fornitore o dal corriere indicato dal Fornitore previo eventuale accertamento dell'ubicazione dei locali entro i quali dovrà essere consegnata la merce, in orario compreso dalle 9.00 alle 13.00 di ciascun giorno, esclusi sabato e festivi.
4. Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione ad Ordini di importo complessivo maggiore o uguale a Euro 300,00 (trecento) euro, IVA esclusa. Resta pertanto facoltà del Fornitore dare seguito ad Ordini di importo inferiore a quello sopra indicato.

	Capitolato speciale	Allegato 1
		Pag. 6 di 15

5. Il Fornitore deve effettuare la consegna, in porto franco, dei beni oggetto del contratto entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'Ordine, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo "Penali".
6. Il Fornitore si impegna a dare riscontro a ciascun ordine ricevuto, mediante specifica conferma.
7. In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nell'Ordine su richiesta del personale di Laboratorio, potranno essere concordati tempi più ristretti di consegna.
8. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascun Ordine deve avvenire in un'unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la sezione provinciale di ARPA richiedente.
9. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero e data di riferimento dell'Ordine, luogo di consegna e l'elenco dettagliato del materiale consegnato.
10. Il Fornitore dovrà garantire l'osservanza delle norme di una corretta conservazione e movimentazione dei prodotti durante le fasi di trasporto e qualora gli imballi non corrispondessero a queste regole e presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissione o altre evidenti difformità rispetto a quanto ordinato, la merce verrà rifiutata e la Ditta fornitrice dovrà provvedere alla immediata sostituzione della medesima.

Art. 11 - Valutazione dei prodotti a fornitura in corso.

1. All'atto della consegna verrà effettuato un controllo amministrativo tra i numeri dei colli dichiarati e le tipologie di prodotto, confrontando il Documento Di Trasporto con i colli consegnati. L'accettazione con presa in carico dei beni non esonera il Fornitore da responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento dell'accettazione e accertati successivamente al momento dell'effettivo utilizzo da parte dei laboratori.
2. Arpa – attraverso personale incaricato del Laboratorio - si riserva la facoltà di verificare la qualità, scadenza e corrispondenza all'ordine del materiale consegnato entro 30 giorni dalla consegna, da considerarsi "termine per l'accertamento della conformità della merce".
3. I prodotti che non risultassero conformi a quanto previsto nel contratto, saranno tenuti (anche se tolti dagli originali imballaggi) a disposizione del Fornitore che dovrà provvedere al loro immediato ritiro entro 30 giorni senza alcun aggravio di spesa.
4. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore a suo rischio e pericolo; è a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce, nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna, sia per il ritiro della merce stessa.
5. La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore, nel termine fissato dall'Amministrazione, sarà considerata quale "mancata consegna" e l'ARPA avrà diritto ad agire secondo quanto stabilito dall'articolo "Penali".

Art. 12 - Proprietà dei prodotti

Con riferimento a ciascun Ordine, ARPA acquisisce la proprietà dei beni a partire dalla data di consegna; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

	Capitolato speciale	Allegato 1
		Pag. 7 di 15

Art. 13 - Penali

1. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile ad ARPA ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti, nella qualità e quantità richiesta, ARPA potrà applicare al Fornitore una penale pari all'1 (uno) per mille del valore complessivo del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile ad ARPA ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per il ritiro della merce contestata, ARPA potrà applicare al Fornitore una penale pari all'1 (uno) per mille del valore complessivo del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Decorsi 90 giorni dalla contestazione della merce consegnata e non ritirata, al Fornitore potranno inoltre essere addebitate le spese per lo smaltimento del materiale.
3. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel contratto; in tali casi l'Agenzia, applica al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati via pec al Fornitore dall'Agenzia; il Fornitore deve comunicare via pec in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di ARPA, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
5. Arpa, nei casi di cui sopra, per non pregiudicare la funzionalità dei propri servizi, si riserva la facoltà di reperire presso terzi i prodotti non consegnati ed ad addebitare al Fornitore, ferma l'applicazione delle penali, le eventuali maggiori spese sostenute.
6. Arpa potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali e delle maggiori spese di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
7. ARPA potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo contrattuale; oltre tale limite, ARPA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 14 - Cauzione definitiva

1. A garanzia degli obblighi assunti con il contratto, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore di ARPA di importo pari al 10% del valore del contratto. Per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità secondo le norme ISO 9001 l'importo della garanzia è ridotto del 50%.
2. La polizza o la fidejussione dovrà riportare espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione nei riguardi della ditta obbligata in base all'art. 1944 c.c. e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.

	Capitolato speciale	Allegato 1
		Pag. 8 di 15

3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del contratto.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ARPA, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. La garanzia opera sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti di ARPA verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, solo previo consenso espresso in forma scritta da ARPA.
7. La cauzione può essere progressivamente svincolata su richiesta del Fornitore sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di ARPA.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art. 15 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti sono determinati sulla base dell'Offerta economica del Fornitore.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti di ARPA.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.

ART. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente .

	Capitolato speciale	Allegato 1
		Pag. 9 di 15

3. L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
4. Il fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Articolo 17 - Fatturazione e pagamenti

Le fatture, dovranno essere emesse, a cura del fornitore, per ogni ordine di consegna.
Le fatture dei fornitori devono essere intestate e recapitate a ARPA- Emilia-Romagna, Via Po, n. 5 - CAP 40139 – BOLOGNA C.F./P.I.: 04290860370 e devono riportare, oltre al riferimento al numero dell'ordine, tutti i dati richiesti dall'art. 42 DL 66/2014 convertito in legge 23/6/2014, n.89.

Le fatture devono pertanto riportare:

- numero e data fattura
- data di emissione
- ragione sociale e CF/P.IVA del fornitore
- oggetto della fornitura
- importo totale con indicazione del regime IVA applicato e di eventuali altri oneri e spese
- scadenza della fattura
- codice identificativo di gara (CIG.....)
- qualsiasi altra informazione necessaria

Verranno accettate e potranno essere pagate solo fatture inviate in forma elettronica ai sensi del D.M. MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 DL 66/2014 convertito nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014. Le fatture dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio di Arpa UFFRF4, reperibile anche al sito www.indicepa.gov.it .

Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dal "termine per l'accertamento della conformità della merce" di cui al precedente articolo 11 o – se successiva – dalla data di ricevimento delle fatture.

In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.

Arpa può sospendere, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorchè in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'articolo 1283 c. c..

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni

	Capitolato speciale	Allegato 1
		Pag. 10 di 15

vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, da parte dell'Agenzia.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'ARPA a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto ed alle condizioni di cui all'art. 117 del D. Lgs. 163/2006. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per ARPA di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali.

Art. 18 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Fornitura;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Fornitura stessa;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Fornitura rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Fornitura, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 19 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Fornitura.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

	Capitolato speciale	Allegato 1
		Pag. 11 di 15

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Fornitura nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Art. 20 - Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, ARPA potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o fax o posta elettronica certificata, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.
2. In caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali, Arpa assegnerà un termine non inferiore a cinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto.
3. In ogni caso ARPA può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, il contratto nei seguenti casi:
 - a) reiterati e gravi inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) qualora il Fornitore abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di cui al precedente articolo "Penali";
 - c) nel caso di reiterate sospensioni e/o rallentamenti nell'esecuzione delle attività affidate non dipendenti da cause di forza maggiore;
 - d) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
 - e) violazione delle norme in materia di subappalto, cessione del contratto e dei crediti;
 - f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva" ;
 - g) mancata copertura dei rischi durante la vigenza contrattuale, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro ARPA, ai sensi dell' articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - i) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - j) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per 2 (due) volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010;

	Capitolato speciale	Allegato 1
		Pag. 12 di 15

- k) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
4. Con la risoluzione del contratto sorge per Arpa il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all'impresa inadempiente. All'impresa inadempiente, in particolare, saranno addebitate in più le spese sostenute da Arpa rispetto a quelle del contratto risolto.
5. In tutti i predetti casi di risoluzione l'Agenzia ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Art. 21 – Recesso

1. L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. L'Agenzia ha diritto, altresì di recedere, per sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.l n. 95/2012,
3. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dalla lettera d'invito e/o dal Bando dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Direttore tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per ARPA.
4. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

Art. 22 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto di ARPA e/o di terzi, in virtù della

	Capitolato speciale	Allegato 1
		Pag. 13 di 15

Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche di ARPA e dei terzi, per l'intera durata della presente Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne ARPA, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad ARPA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per ARPA e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 23 - Subappalto

1. Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del d. lgs. 163/2006 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. L'affidamento in subappalto di attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti di ARPA, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad ARPA o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
4. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata da ARPA. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà dell'Agenzia risolvere la Fornitura.

Art. 24 - Divieto di cessione del credito e del contratto

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura, salvo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Arpa ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 25 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle ARPA una azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate in oggetto della presente Fornitura, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere

	Capitolato speciale	Allegato 1
		Pag. 14 di 15

indenne ARPA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di ARPA medesima.

3. ARPA si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce ad ARPA la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti di ARPA, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Art. 26 - Responsabile della Fornitura

1. Il Fornitore si obbliga ad individuare il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Agenzia.

Articolo 27 Responsabile del procedimento

1. È designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010, _____.

Art. 28 - Foro competente

1. La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Fornitura nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Agenzia è inderogabilmente devoluta al Foro di Bologna
2. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione della Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione della stessa; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo "Risoluzione".

Art. 29 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con il perfezionamento del rapporto contrattuale della presente Fornitura, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Fornitura medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 30 Codici di comportamento

1. Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento aziendale di Arpa Emilia-Romagna", approvato con DDG n. 5 del 31/1/2014, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.

 agenzia regionale prevenzione e ambiente dell'emilia-romagna	Capitolato speciale	Allegato 1
		Pag. 15 di 15

2. Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, i suddetti codici pubblicati sul sito istituzionale di Arpa /sezione amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali (www.arpa.emr.it) .
3. In caso di violazione dei suddetti obblighi Arpa si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Art. 31 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il contratto relativo alla presente fornitura verrà perfezionato mediante scrittura privata in forma di corrispondenza commerciale.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, di bollo, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico ad ARPA per legge.

AII. 3) - SCHEDA TECNICA REAGENTI CHIMICI PER TEST IN CUVETTA								
Importo a base di gara euro 145.000				percentuale minima di prodotti da offrire 90 % (minimo 38 prodotti)				
N.	DESCRIZIONE PRODOTTO	Fabbisogno 18 mesi per n. confezioni	Formato richiesto		Formato offerto		Codice articolo	Catalogo
			taglio	u.m.	taglio	u.m.		
1	Reattivo specifico per la determinazione del fosforo totale (0,05 -1,5 mg/L P) con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE. Cuvette da 11mm (passo ottico)	200	25	cuvette				
2	Reattivo specifico per la determinazione del fosforo totale (0,5 -5 mg/L) con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE. Cuvette da 11mm (passo ottico)	15	25	cuvette				
3	Reattivo specifico per la determinazione del fosforo totale (2 -20 mg/L) con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE. Cuvette da 11mm (passo ottico)	5	25	cuvette				
4	Reattivo specifico per la determinazione dell'azoto totale con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE. Cuvette da 11mm (passo ottico) da 1 a 16 mg/l	150	25	cuvette				
5	Reattivo specifico per la determinazione dell'azoto totale con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE. Cuvette da 11mm (passo ottico) da 5 a 40 mg/l	15	25	cuvette				
6	Reattivo specifico per la determinazione dei tensioattivi cationici (0,2-2,0mg/l) con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE. Cuvette da 11mm (passo ottico)	50	25	cuvette				
7	Reattivo specifico per la determinazione dei tensioattivi non ionici (0,1-20 mg/l) con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE. Cuvette da 11mm (passo ottico)	40	25	cuvette				

REAGENTI PER TEST IN CUVETTA

8	Reattivo specifico per la determinazione dei tensioattivi non ionici (0,2-6,0 mg/l) con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE. Cuvette da 11mm (passo ottico)	100	25	cuvette				
9	Reattivo specifico per la determinazione dei tensioattivi anionici (0,05 - 2,0 mg/l) con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE. Cuvette da 11mm (passo ottico)	100	25	cuvette				
10	Reattivo specifico per la determinazione dei fenoli (0,05 - 5 mg/l) con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE. Cuvette da 11mm (passo ottico)	5	25	cuvette				
11	Reattivo specifico per la determinazione della formaldeide con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE. Cuvette da 11mm (passo ottico)	5	25	cuvette				
12	Reattivo specifico per la determinazione dei Cianuri liberi (0,01-0,6 mg/l) con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE. Cuvette da 11mm (passo ottico)	40	25	cuvette				
13	Reattivo specifico per la determinazione dei Cianuri facilmente decompressabili (0,03 - 0,35 mg/l) con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE. Cuvette da 11mm (passo ottico)	100	24	cuvette				
14	Reattivo specifico per la determinazione dei solfuri (0,1-2,2 mg/l) con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE. Cuvette da 11mm (passo ottico)	20	25	cuvette				
15	Reattivo specifico per la determinazione dei solfiti (0,1 - 5 mg/l) con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE.	1	100	test				
16	Reattivo specifico per la determinazione del cloro libero /totale /ozono(0,05-2 mg/L) con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE. Confezioni da 25 cuvette da 11mm (passo ottico)	10	25	cuvette				
17	Reattivo specifico per la determinazione del cloro libero con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE.	3	100	test				

REAGENTI PER TEST IN CUVETTA

18	Reattivo specifico per la determinazione del cloro totale con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE.	3	100	test				
19	Reattivo specifico per la determinazione dei nitrati (0,23-13,5mg/l NO ₃ -N)(1-60 mg/l NO ₃ -) con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE. Cuvette da 11mm (passo ottico)	4	25	cuvette				
20	Reattivo specifico per la determinazione del boro (0,05 -2,5) con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE. Cuvette da 11mm (passo ottico)	6	25	cuvette				
21	Reattivo specifico per la determinazione dei nitriti/azoto nitroso con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE. Campo di misura: 2-20 mg/l di nitrito e 0,6-6 mg/l di azoto nitroso. Cuvette da 11mm (passo ottico) NITRITI (0,6 - 6,0 MG/L)	1	25	cuvette				
22	Reattivo specifico per la determinazione del COD (5-60 mg/l) con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE. Cuvette da 11mm (passo ottico)	200	25	cuvette				
23	Reattivo specifico per la determinazione del COD, conforme alla norma ISO 15705, con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE. Campo di misura 0-1000 mg/l. Cuvette da 11mm (passo ottico)	30	25	cuvette				
24	Reattivo specifico per la determinazione del COD, conforme alla norma ISO 15705, con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE. Campo di misura 0-150 mg/l. Cuvette da 11mm (passo ottico)	100	25	cuvette				
25	Reattivo specifico per la determinazione del COD, conforme alla norma ISO 15705, con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE. Campo di misura 100-2000 mg/l. Cuvette da 11mm (passo ottico)	25	25	cuvette				
26	Reattivo specifico per la determinazione del COD, conforme alla norma ISO 15705, con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE. Campo di misura 15-150 mg/l. Cuvette da 11mm (passo ottico)	50	25	cuvette				
27	Reattivo specifico per la determinazione del COD, conforme alla norma ISO 15705, con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE. Campo di misura 50-300 mg/l. Cuvette da 11mm (passo ottico)	15	25	cuvette				

REAGENTI PER TEST IN CUVETTA

28	Reattivo specifico per la determinazione dell'ammonio/azoto ammoniacale con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE. Campo di misura: (0,015 - 2,0 MG/L) Cuvette da 11mm (passo ottico)	200	25	cuvette				
29	Reattivo specifico per la determinazione dell'ammonio/azoto ammoniacale con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE. Campo di misura: 2.5-60 di ammonio e 2,0-47 mg/l di azoto ammoniacale. Cuvette da 11mm (passo ottico) AMMONIO (2.0 - 47MG/L)	20	25	cuvette				
30	Reattivo specifico per la determinazione dell'ammonio/azoto ammoniacale con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE. Campo di misura: 1,3-15 mg/l di ammonio e 1,0-12 mg/l di azoto ammoniacale. Cuvette da 11mm (passo ottico) AMMONIO (1.0 - 12MG/L)	40	25	cuvette				
31	Reagente 2 per determinazione acido cianurico con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE.	5	25	cuvette				
32	Reattivo specifico per la determinazione dei fluoruri(0,1-2,5 mg/l)con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE. Cuvette da 11mm (passo ottico)	5	25	cuvette				
33	Reattivo specifico per la determinazione del TOC (metodo per eliminazione del Carbonio totale) Campo di misura 3-30 mg/L con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE. Cuvette da 11mm (passo ottico)	10	25	cuvette				
34	Reattivo specifico per la determinazione del TOC (metodo per eliminazione del Carbonio totale Campo di misura 30-300 mg/L con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE. Cuvette da 11mm (passo ottico)	10	25	cuvette				
35	Reattivo specifico per la determinazione del TOC (metodo per eliminazione del Carbonio totale Campo di misura 300-3000 mg/L con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE. Cuvette da 11mm (passo ottico)	1	25	cuvette				
36	Reattivo specifico per la determinazione del TOC (metodo per eliminazione del Carbonio totale Campo di misura 2-65 mg/L con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE. Cuvette da 11mm (passo ottico)	5	25	cuvette				
37	Reattivo specifico per la determinazione del Cromo Campo di misura 0,03 - 1 mg/L con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE. Cuvette da 11mm (passo ottico)	1	25	cuvette				

REAGENTI PER TEST IN CUVETTA

38	TUBI PER MICRODISTILLATORE LACHAT	10	50	pezzi				
39	Reagente di acido citrico x silice	10	25	ml				
40	Reagente per la determinazione di Silice "AMINO ACID F REAGENT"	10	25	ml				
41	MOLIBDATO REAGENTE 3 per determinazione di silice	5	100	ml				
42	Provettoni di Reazione	1	5	pezzi				

SCHEDA A)- SCHEDA ECONOMICA REAGENTI CHIMICI PER TEST IN CUVETTA											
Importo a base di gara euro 145.000				percentuale minima di prodotti da offrire 90 % (minimo 38 prodotti)							
N.	DESCRIZIONE PRODOTTO	Fabbisogno 18 mesi per n. confezioni	Formato richiesto		Formato offerto		Codice articolo	Catalogo	Prezzo unità di misura	Prezzo confezione offerto	Prezzo totale (prezzo per unità di misura x formato richiesto x fabbisogno 18 mesi)
			taglio	u.m.	taglio	u.m.					
1	Reattivo specifico per la determinazione del fosforo totale (0,05 -1,5 mg/L P) con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE. Cuvette da 11mm (passo ottico)	200	25	cuvette							
2	Reattivo specifico per la determinazione del fosforo totale (0,5 -5 mg/L) con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE. Cuvette da 11mm (passo ottico)	15	25	cuvette							
3	Reattivo specifico per la determinazione del fosforo totale (2 -20 mg/L) con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE. Cuvette da 11mm (passo ottico)	5	25	cuvette							
4	Reattivo specifico per la determinazione dell'azoto totale con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE. Cuvette da 11mm (passo ottico) da 1 a 16 mg/l	150	25	cuvette							
5	Reattivo specifico per la determinazione dell'azoto totale con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE. Cuvette da 11mm (passo ottico) da 5 a 40 mg/l	15	25	cuvette							
6	Reattivo specifico per la determinazione dei tensioattivi cationici (0,2-2,0mg/l) con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE. Cuvette da 11mm (passo ottico)	50	25	cuvette							
7	Reattivo specifico per la determinazione dei tensioattivi non ionici (0,1-20 mg/l) con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE. Cuvette da 11mm (passo ottico)	40	25	cuvette							

REAGENTI PER TEST IN CUVETTA

8	Reattivo specifico per la determinazione dei tensioattivi non ionici (0,2-6,0 mg/l) con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE. Cuvette da 11mm (passo ottico)	100	25	cuvette							
9	Reattivo specifico per la determinazione dei tensioattivi anionici (0,05 - 2,0 mg/l) con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE. Cuvette da 11mm (passo ottico)	100	25	cuvette							
10	Reattivo specifico per la determinazione dei fenoli (0,05 - 5 mg/l) con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE. Cuvette da 11mm (passo ottico)	5	25	cuvette							
11	Reattivo specifico per la determinazione della formaldeide con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE. Cuvette da 11mm (passo ottico)	5	25	cuvette							
12	Reattivo specifico per la determinazione dei Cianuri liberi (0,01-0,6 mg/l) con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE. Cuvette da 11mm (passo ottico)	40	25	cuvette							
13	Reattivo specifico per la determinazione dei Cianuri facilmente decomplessabili (0,03 - 0,35 mg/l) con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE. Cuvette da 11mm (passo ottico)	100	24	cuvette							
14	Reattivo specifico per la determinazione dei solfuri (0,1-2,2 mg/l) con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE. Cuvette da 11mm (passo ottico)	20	25	cuvette							
15	Reattivo specifico per la determinazione dei solfiti (0,1 - 5 mg/l) con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE.	1	100	test							
16	Reattivo specifico per la determinazione del cloro libero /totale /ozono(0,05-2 mg/L)con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE.Confezioni da 25 cuvette da 11mm(passo ottico)	10	25	cuvette							
17	Reattivo specifico per la determinazione del cloro libero con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE.	3	100	test							

REAGENTI PER TEST IN CUVETTA

18	Reattivo specifico per la determinazione del cloro totale con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE.	3	100	test							
19	Reattivo specifico per la determinazione dei nitrati (0,23-13,5mg/l NO ₃ -N)(1-60 mg/l NO ₃ -) con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE. Cuvette da 11mm (passo ottico)	4	25	cuvette							
20	Reattivo specifico per la determinazione del boro (0,05 -2,5) con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE. Cuvette da 11mm (passo ottico)	6	25	cuvette							
21	Reattivo specifico per la determinazione dei nitriti/azoto nitroso con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE. Campo di misura: 2-20 mg/l di nitrito e 0,6-6 mg/l di azoto nitroso. Cuvette da 11mm (passo ottico) NITRITI (0,6 - 6,0 MG/L)	1	25	cuvette							
22	Reattivo specifico per la determinazione del COD (5-60 mg/l) con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE. Cuvette da 11mm (passo ottico)	200	25	cuvette							
23	Reattivo specifico per la determinazione del COD, conforme alla norma ISO 15705, con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE. Campo di misura 0-1000 mg/l. Cuvette da 11mm (passo ottico)	30	25	cuvette							
24	Reattivo specifico per la determinazione del COD, conforme alla norma ISO 15705, con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE. Campo di misura 0-150 mg/l. Cuvette da 11mm (passo ottico)	100	25	cuvette							
25	Reattivo specifico per la determinazione del COD, conforme alla norma ISO 15705, con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE. Campo di misura 100-2000 mg/l. Cuvette da 11mm (passo ottico)	25	25	cuvette							
26	Reattivo specifico per la determinazione del COD, conforme alla norma ISO 15705, con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE. Campo di misura 15-150 mg/l. Cuvette da 11mm (passo ottico)	50	25	cuvette							
27	Reattivo specifico per la determinazione del COD, conforme alla norma ISO 15705, con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE. Campo di misura 50-300 mg/l. Cuvette da 11mm (passo ottico)	15	25	cuvette							

REAGENTI PER TEST IN CUVETTA

28	Reattivo specifico per la determinazione dell'ammonio/azoto ammoniacale con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE. Campo di misura: (0,015 - 2,0 MG/L) Cuvette da 11mm (passo ottico)	200	25	cuvette							
29	Reattivo specifico per la determinazione dell'ammonio/azoto ammoniacale con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE. Campo di misura: 2.5-60 di ammonio e 2,0-47 mg/l di azoto ammoniacale. Cuvette da 11mm (passo ottico) AMMONIO (2.0 - 47MG/L)	20	25	cuvette							
30	Reattivo specifico per la determinazione dell'ammonio/azoto ammoniacale con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE. Campo di misura: 1,3-15 mg/l di ammonio e 1,0-12 mg/l di azoto ammoniacale. Cuvette da 11mm (passo ottico) AMMONIO (1.0 - 12MG/L)	40	25	cuvette							
31	Reagente 2 per determinazione acido cianurico con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE.	5	25	cuvette							
32	Reattivo specifico per la determinazione dei fluoruri(0,1-2,5 mg/l)con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE. Cuvette da 11mm (passo ottico)	5	25	cuvette							
33	Reattivo specifico per la determinazione del TOC (metodo per eliminazione del Carbonio totale) Campo di misura 3-30 mg/L con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE. Cuvette da 11mm (passo ottico)	10	25	cuvette							
34	Reattivo specifico per la determinazione del TOC (metodo per eliminazione del Carbonio totale Campo di misura 30-300 mg/L con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE. Cuvette da 11mm (passo ottico)	10	25	cuvette							
35	Reattivo specifico per la determinazione del TOC (metodo per eliminazione del Carbonio totale Campo di misura 300-3000 mg/L con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE. Cuvette da 11mm (passo ottico)	1	25	cuvette							
36	Reattivo specifico per la determinazione del TOC (metodo per eliminazione del Carbonio totale Campo di misura 2-65 mg/L con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE. Cuvette da 11mm (passo ottico)	5	25	cuvette							
37	Reattivo specifico per la determinazione del Cromo Campo di misura 0,03 - 1 mg/L con l'utilizzo degli spettrofotometri HACH-LANGE. Cuvette da 11mm (passo ottico)	1	25	cuvette							

REAGENTI PER TEST IN CUVETTA

38	TUBI PER MICRODISTILLATORE LACHAT	10	50	pezzi							
39	Reagente di acido citrico x silice	10	25	ml							
40	Reagente per la determinazione di Silice "AMINO ACID F REAGENT"	10	25	ml							
41	MOLIBDATO REAGENTE 3 per determinazione di silice	5	100	ml							
42	Provettoni di Reazione	1	5	pezzi							
									TOTALE		

N. Proposta: PDTD-2015-270 del 04/05/2015

Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica

OGGETTO: Direzione Tecnica. Indizione di procedura di acquisto in economia per la fornitura di reagenti chimici per test in cuvetta per i laboratori di Arpa Emilia-Romagna, mediante somministrazione periodica. Importo a base di gara Euro 145.000,00 IVA esclusa. Oneri per la sicurezza pari a euro zero.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 07/05/2015

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
